

## **CLASSIFICAZIONE**

**ART. 3 CEDU E ART. 14 CEDU – Trattamenti inumani e degradanti - Incitamento all’odio per ragioni di discriminazione sessuale** – Attività persecutorie poste in essere nei confronti di **un’attivista della comunità omosessuale e transgender armena** con una massiccia campagna stampa, realizzata anche attraverso la rete telematica e l’utilizzo dei *social network Facebook e Youtube*, nonché con attacchi fisici ed un incendio doloso – Atteggiamento di **inerzia delle autorità giudiziarie armene** di fronte alle azioni persecutorie subite da un’attivista della comunità omosessuale e *transgender* – Individuazione degli strumenti di diritto penale attivabili nei confronti dei soggetti destinatari di comportamenti, fisici e morali, di natura discriminatoria sessuale – **Rimedi giuridici esperibili a tutela del soggetto vittima di una “campagna d’odio” omofobica** – Necessità di enucleare il **movente** dei delitti connotati da **spinte omofobiche**, rilevante sia sotto il profilo della configurazione del reato sia sotto il profilo degli strumenti sanzionatori – **Assenza di efficaci meccanismi di diritto penale interno per investigare su denunce per condotte discriminatorie** - **Violazione dell’art. 3 CEDU, collegato all’art. 14 CEDU.**

## **PRONUNCIA SEGNALATA**

**Corte EDU, *Oganezova c. Armenia*, 17 maggio 2022, n. 72961/2012.**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI**

CEDU, artt. 3, 8, 14.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ORDINAMENTO ITALIANO**

Cost., art. 2, 21 Cost.

## **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **Sentenze della Corte EDU**

Corte EDU, *Association ACCEPT e altri c. Romania*, 1 giugno 2021, n. 19237/16; Corte EDU, *X. e altri c. Bulgaria*, 2 febbraio 2021, n. 22457/16; Corte EDU, *Sabalić c. Croazia*, 14 gennaio 2021, n. 50231/13; Corte EDU, *Aghdgomelashvili e Japaridze c. Georgia*, 8 ottobre 2020, n. 7224/11; Corte EDU, *Abu Zubaydah c. Lituania*, 31 maggio 2018, n. 46454/11; Corte EDU, *M.C. e A.C. c. Romania*, 12 aprile 2016, n. 12060/12; Corte EDU,

Identoba e altri c. Georgia, 12 maggio 2015, n. 73235/12; Corte EDU, Begheluri e altri c. Georgia, 7 ottobre 2014, n. 28490/02; Corte EDU, Costello-Roberts c. Regno Unito, 25 marzo 1993, serie A n. 247-C.

### **Sentenze della Corte di cassazione**

Sez. 1, n. 4534 del 6/12/2021, dep. 2012, Governatori, Rv. 282504-01; Sez. 5, n. 30545 del 25/5/2021, G., Rv. 281604-01; Sez. 5, n. 17950 del 1/3/2019, Giovanazzi, non mass.; Sez. 5, n. 26745 del 26/2/2016, Rao, non mass.; Sez. 6, n. 5400 del 23/1/2009, Vintur, Rv. 242698-01; Sez. 1, n. 2239 del 17/12/2004, Bouffenech, Rv. 230546-01; Sez. 6, n. 39709 del 15/11/2002, Toomassian Pour, Rv. 223198-01.

### **ABSTRACT**

*Con la pronuncia in esame la Corte EDU, pur premettendo che le sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili di manifestazioni di discriminazione fondate sull'identità sessuale delle vittime possono essere invocate solo come misure da adottare extrema ratio, ha affermato che, **qualora l'azione di incitamento discriminatorio si concretizzi in reati gravi diretti contro l'integrità fisica o psichica di una persona, solo l'attivazione di strumenti penalistici efficienti può garantire un'adeguata protezione e fungere da fattore deterrente.***

*In questa cornice, la Corte EDU ha affermato che, nel caso di specie, riguardante un'attivista dei diritti della comunità omosessuale e transgender armena conosciuta a livello internazionale, erano necessarie misure di diritto penale per contrastare le aggressioni verbali e le intimidazioni motivate da atteggiamenti discriminatori poste in essere nei confronti della ricorrente, nel corso di **una campagna omofobica** che si è protratta per tutto il 2011, **sia a mezzo stampa che con condotte di aggressione fisica.***

*La Corte EDU ha affermato che i commenti odiosi posti in essere nei confronti della ricorrente contenevano richiami espliciti alla violenza nei suoi confronti, che richiedevano un'adeguata protezione con gli strumenti del diritto penale, la cui assenza, riscontrabile nell'ordinamento giuridico armeno, ha comportato che **il movente omofobico dell'attentato incendiario verificatosi nel locale pubblico gestito da Armine Oganezova, il bar "Diy Club" di Yerevan, pur incontroverso, era rimasto sprovvisto di sanzione penale.***

*La Corte EDU, infine, ha affermato che, alla luce degli atti di violenza posti in essere nei confronti della ricorrente, le autorità giudiziarie armene avrebbero dovuto valutare i commenti odiosi pubblicati sulle piattaforme dei social media più seriamente di quanto non avvenuto nel caso di specie, atteso che, all'esito delle indagini sviluppate in relazione*

*all'attentato incendiario patito dalla vittima la notte dell'8 maggio 2011, gli autori dell'azione criminosa sono stati condannati esclusivamente per il reato di incendio doloso, senza alcuna considerazione del movente omofobico sotteso all'attività intimidatoria.*

## **IL CASO**

Il procedimento è stato instaurato su ricorso di Armine Oganezova, nota all'opinione pubblica con il soprannome di "Tsomak", membro della comunità omosessuale e *transgender* armena, conosciuta a livello internazionale, tanto da partecipare a importanti manifestazioni svoltesi in diversi Paesi europei finalizzate a tutelare i diritti di queste categorie soggettive.

La ricorrente era anche proprietaria di un bar, denominato "Diy Club", ubicato nel centro urbano di Yerevan, la capitale armena, dove i membri della comunità omosessuale e *transgender* locale si incontravano abitualmente e dove periodicamente si svolgevano delle manifestazioni pubbliche, riguardanti la tutela dei diritti di tale comunità.

Nel corso del 2011, Armine Oganezova, dopo avere partecipato a una marcia del *gay pride* a Istanbul, rilasciava due interviste sulla situazione dei diritti umani nel suo Paese, che avevano una vasta eco mediatica in Armenia, nelle quali utilizzava toni fortemente critici verso lo stato di stagnazione del dibattito, culturale e politico, su tali questioni. Dopo tali interventi giornalistici, l'**attivista armena** diventava oggetto di una campagna di stampa dai toni aspramente persecutori, sviluppata anche sulla rete telematica e sui *social network* Facebook e Youtube, accompagnata da **intimidazioni e minacce fisiche incentrate sul suo orientamento sessuale.**

In questo contesto, si è inserito l'**attentato incendiario** verificatosi **all'interno del bar "Diy Club" di Yerevan, gestito dalla ricorrente**, nella notte dell'8 maggio 2011, incendio sviluppatosi dopo che il locale in questione era stato visitato da **due soggetti appartenenti alla comunità neonazista armena**, con i quali si erano verificate delle scaramucce con alcuni frequentatori dell'esercizio pubblico, anche a causa del loro atteggiamento provocatorio. **Uno di costoro è stato successivamente identificato per essere tra gli autori dell'attentato incendiario**, grazie alle telecamere di sicurezza installate nel locale, anche se le Forze dell'Ordine armene, nonostante l'intervenuto riconoscimento, non attivavano alcuna attività investigativa nella direzione palesemente omofobica che caratterizzava l'azione criminosa commessa in danno di Armine Oganezova, limitandosi a considerare l'intimidazione come un semplice incendio doloso.

Nel frattempo, proseguiva la **massiccia campagna stampa di matrice omofobica nei confronti di Armine Oganezova, accompagnata da costanti minacce di morte e dall'incitamento all'odio nei suoi riguardi**, alla quale, tra l'altro, prendevano parte

anche parlamentari di alto rango ed esponenti del mondo politico armeno, che accentuavano ulteriormente lo **stato di isolamento patito dalla ricorrente, emarginandola nel suo stesso ambiente.**

La dilagante campagna persecutoria attivata contro la ricorrente, dunque, ha ottenuto il risultato di pregiudicare gravemente le sue relazioni sociali e personali, limitandone l'impegno nelle attività legate alla tutela dei diritti della comunità omosessuale e *transgender* armena. In conseguenza di questa persistente attività vessatoria l'attivista, dapprima, si isolava dal suo ambiente di riferimento e, successivamente, lasciava l'Armenia.

In questo modo, **Armine Oganezova è stata privata dell'opportunità di continuare il suo impegno nella tutela dei diritti della comunità omosessuale e *transgender*, venendo costretta ad allontanarsi dal suo Paese, e privata, altresì, delle sue relazioni sociali, emarginata dal suo ambiente lavorativo, patendo un isolamento che ha danneggiato gravemente la sua salute psichica.**

#### **IL RICORSO**

Con il ricorso in esame Armine Oganezova sosteneva che l'attentato doloso di matrice omofobica subito l'8 maggio 2011 e la contestuale campagna di stampa di natura discriminatoria che aveva patito per un lungo periodo, nel corso del 2011 – che si sviluppava attraverso minacce verbali e fisiche, attacchi individuali e collettivi, incitamento all'odio da parte di esponenti politici di primo piano – costituivano un trattamento disumano, che concretizzava una violazione dell'art. 3 CEDU.

Questa violazione, a sua volta, andava correlata a quella dell'art. 14 dello stesso testo normativo, che assicura il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti convenzionalmente senza nessuna discriminazione, fondata «sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

La ricorrente inquadrava in questo contesto anche l'attentato incendiario dell'8 maggio 2011, che aveva danneggiato il suo locale, denominato "Diy Club", ubicato nel centro urbano di Yerevan, dove i membri della comunità omosessuale e *transgender* armena si incontravano abitualmente. Infatti, l'attentato incendiario perseguiva lo scopo, incontrovertito, di intimidire la ricorrente, sottoponendola a vessazioni psicologiche insostenibili, che avevano come obiettivo ultimo quello di emarginarla dall'ambiente sociale nel quale viveva e di impedirle di svolgere la sua funzione di attivista dei diritti della comunità omosessuale e *transgender* armena.

In conseguenza di questa lunga attività persecutoria, Armine Oganezova aveva vissuto

una situazione di grave disagio fisio-psichico, sociale e professionale, che aveva determinato sia una condizione di grave prostrazione psicologica sia la perdita delle sue abituali fonti di reddito. L'attività persecutoria posta in essere nei suoi confronti, quindi, aveva sortito i suoi effetti, emarginando la ricorrente e privando, al contempo, la comunità omosessuale e *transgender* armena di un luogo di incontro e di uno spazio di confronto, sociale e culturale.

La ricorrente sosteneva ulteriormente che le autorità armene non avevano predisposto alcuna attività d'indagine finalizzata a consacrare processualmente il movente omofobico dell'incendio doloso dell'8 maggio 2011, limitandosi a punire i responsabili dell'azione incendiaria, senza impedire il protrarsi della campagna persecutoria posta in essere nei suoi confronti.

L'inerzia delle autorità armene doveva ritenersi ancora più ingiustificata alla luce del fatto che le indagini penali erano state minate dal comportamento delle Forze dell'Ordine, che, nella sostanza, avevano mostrato un atteggiamento di connivente disinteresse verso le reiterate azioni persecutorie poste in essere in danno di Armine Oganezova.

#### **LA DECISIONE**

La Corte EDU, decidendo il ricorso proposto da Armine Oganezova, muove dalla premessa sistematica secondo cui le sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili di manifestazioni di odio, caratterizzate da intenti discriminatori e finalizzate a incitare alla violenza nei confronti di soggetti per il loro orientamento sessuale, possono essere invocate solo come misura estrema, laddove non sia possibile perseguire obiettivi di tutela della vittima con altri strumenti normativi.

La Corte EDU, tuttavia, precisa subito che **nelle ipotesi in cui le "campagne d'odio" si concretizzano in condotte illecite di elevato disvalore, che minano l'integrità fisica o psichica di una persona**, come nel caso degli attacchi omofobici patiti da Armine Oganezova, **soltanto l'attivazione di strumenti di diritto penale efficienti può garantire un'adeguata protezione delle vittime e fungere da fattore deterrente, impedendo il protrarsi di comportamenti lesivi dei diritti riconosciuti all'individuo dal combinato disposto degli artt. 3 e 14 CEDU, violati nel caso di specie.**

In questa cornice, la Corte di Strasburgo ha accertato che, nel caso in esame, era necessaria l'attivazione di strumenti di diritto penale per contrastare le aggressioni verbali e le minacce fisiche rivolte ad Armine Oganezova, motivate da atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti.

L'improcrastinabilità di tali misure, a ben vedere, era resa evidente dall'attentato incendiario verificatosi la notte dell'8 maggio 2011 presso il locale della ricorrente, che attestava la gravità delle azioni persecutorie poste in essere in suo danno.

La Corte EDU, inoltre, ha ritenuto che gli attacchi omofobici espressi nei confronti di Armine Oganezova nel corso della campagna stampa ordita nei suoi confronti, oltre a possedere un contenuto univocamente discriminatorio, contenessero invocazioni esplicite alla violenza fisica contro la ricorrente, che avrebbero imposto un'adeguata protezione con gli strumenti del diritto penale, che non solo non erano stati attivati nel caso di specie, ma non erano nemmeno previsti dall'ordinamento giuridico armeno.

Da tale situazione è conseguito che, nonostante l'attentato in danno del locale di Armine Oganezova fosse stato commesso per **ragioni palesemente omofobiche**, collegate all'impegno di attivista dei diritti umani della comunità omosessuale e *transgender* armena svolto dall'istante, le **autorità giudiziarie armene hanno affrontato le condotte illecite poste in essere in danno della ricorrente come un incendio doloso, ignorando il movente discriminatorio dell'azione criminosa**.

In altri termini, sebbene gli autori dell'attentato incendiario commesso in danno del locale della ricorrente siano stati individuati e condannati, nel formulare il giudizio di colpevolezza nei loro confronti le autorità giudiziarie armene non hanno tenuto conto del **movente discriminatorio, incentrato sull'orientamento sessuale della vittima**, rendendo prive di rilievo penale queste, pur decisive, connotazioni della vicenda processuale, pretermettendo le quali la risposta giudiziaria agli accadimenti criminosi si era rivelata insufficiente e inadeguata.

Senza considerare che la mancata enucleazione del movente omofobico sotteso all'attentato incendiario verificatosi nel locale di Armine Oganezova, ritenuto decisivo per la configurazione dell'ipotesi di reato oggetto di vaglio, ha portato all'assimilazione di condotte illecite eterogenee, che a sua volta ha determinato un **trattamento sanzionatorio inconciliabile con l'art. 14 CEDU**.

Le autorità giudiziarie armene, dunque, non potevano omettere di adempiere all'obbligo di accertare se l'incendio doloso del locale di Armine Oganezova, evidentemente motivato dall'orientamento sessuale della ricorrente, costituisse un reato commesso per ragioni omofobiche (Corte EDU, *Begheluri e altri c. Georgia*, 7 ottobre 2014, cit.).

Ne discende che, tenuto conto delle modalità con cui si è concretizzata la campagna stampa omofobica nei confronti di Armine Oganezova e della notevole diffusione che questa vicenda ha avuto in Armenia, le autorità giudiziarie avrebbero dovuto contrastare con modalità più incisive l'azione persecutoria subita dalla ricorrente, impedendo che si realizzassero le condizioni per effetto delle quali l'istante era stata costretta a lasciare il suo Paese (Corte EDU, *Association ACCEPT e altri c. Romania*, 1 giugno 2021, cit.).

D'altra parte, è incontroverso – a giudizio della Corte EDU - che **nei confronti di Armine Oganezova si sia concretizzata una violazione dei suoi diritti, tutelati dal combinato disposto degli artt. 3 e 14 CEDU**, rispetto alla quale non assume rilievo decisivo **la mancanza di una legislazione dedicata alla repressione delle condotte persecutorie fondate su ragioni omofobiche**, che, al contrario, **rivela un comportamento di ingiustificabile inerzia normativa, reso ancora più grave, sul piano sistematico, dall'assenza di una definizione giuridica delle condotte discriminatorie**.

Queste disfunzioni, istituzionali e normative, hanno comportato che i reati caratterizzati da un movente omofobico, pur incontroverso, siano stati trattati alla stessa stregua dei casi che non presentano tali connotazioni, provocando un atteggiamento inammissibile di indifferenza, che poteva sfociare in atteggiamenti di acquiescenza o addirittura di connivenza alle condotte discriminatorie sessuali che si stanno considerando (Corte EDU, *Identoba e altri c. Georgia*, 12 maggio 2015, cit.).

#### **OSSERVAZIONI FINALI**

La decisione della Corte EDU che si commenta si inserisce in un dibattito molto sentito a livello internazionale, che è quello dell'individuazione degli strumenti di diritto penale utilizzabili in funzione di contrasto ai comportamenti criminosi connotati da un movente omofobico. Gli echi di questo dibattito, del resto, si sono avvertiti anche nel nostro Paese, a seguito della presentazione di un disegno di legge sulla trans-omofobia, molto commentato dalla pubblica opinione, che ha avuto un andamento tormentato.

Questa pronuncia giurisdizionale deve essere salutata con estremo favore, atteso che **la repressione delle condotte illecite connotate da una matrice omofobica impone la predisposizione di adeguati strumenti di contrasto penalistici**, la cui eventuale assenza non può giustificare l'assimilazione di comportamenti criminosi discriminatori a condotte illecite sprovviste di tale, peculiare, caratterizzazione causale, a maggior ragione quando ci si trova di fronte a "campagne d'odio" alimentate dagli organi di stampa e dall'utilizzo di *social network*.

Ne deriva ulteriormente che, a seguito della pronuncia che si commenta, **non è più possibile assimilare i reati caratterizzati da un movente omofobico certo alle condotte illecite prive di tale connotazione discriminatoria**, non potendosi stabilire alcuna equivalenza strutturale tra fattispecie differenti sul piano della causale criminosa. Di più, l'assimilazione di tali reati, in termini analoghi a quanto si è verificato nella vicenda processuale di Armine Oganezova, determina un'ingiustificata inerzia delle autorità giudiziarie, che può comportare il rischio di atteggiamenti istituzionali di

acquiescenza o di connivenza rispetto alle condotte discriminatorie che si stanno considerando, lasciando prive di tutela le vittime di gravi condotte illecite.

In altri termini, **l'emersione di un movente omofobico del reato impone l'attivazione di adeguati strumenti di diritto penale**, idonei a chiarire **il movente discriminatorio** e a **sanzionare i responsabili** di tali condotte illecite, che devono essere contrastate **alla luce delle loro peculiari connotazioni causali**.

Il movente omofobico, quindi, diventa indispensabile sia sotto il profilo strutturale, assumendo un rilievo decisivo ai fini della configurazione della fattispecie, semplice o circostanziata, contestata all'imputato, sia sotto il profilo sanzionatorio, dovendo essere repressa la commissione di reati caratterizzati da una causale discriminatoria sessuale con una pena adeguata all'elevato disvalore di tali comportamenti criminosi.